



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 155 del 03/05/2016 - 24/06/2016 Udienza pubblica del 03/05/2016
Massima n. 1:	Titolo Finanza pubblica – ricorso promosso dalla Regione siciliana – Asserita violazione degli artt. 81, sesto comma, e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, anche in riferimento all'art. 10 della legge costituzionale n.3 del 2001 – genericità delle censure – inammissibilità. Testo Non sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 122, 123 e 124 della legge n. 190 del 2014 promosse, dalla Regione siciliana in riferimento agli articoli 81, sesto comma e 119, primo e sesto comma, anche in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, poiché la Regione si è limitata a lamentare la violazione dei summenzionati parametri costituzionali da parte delle disposizioni impugnate per “gli effetti che la loro applicazione determina”, senza però specificarne la portata.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Articolo 1, commi 122, 123 e 124 della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015). Parametri costituzionali: Articoli 81, sesto comma e 119, primo e sesto comma della Costituzione; Articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 Altri parametri e norme interposte:
Massima n. 2:	Titolo Finanza pubblica – Ricorso proposto dalla Regione siciliana – Fondo di rotazione



	– Diversa utilizzazione da parte del legislatore statale di risorse non impegnate o programmate – Asserita violazione del principio di territorialità – non fondatezza. Testo Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 122, 123 e 124, della legge 23 dicembre 2014, n.190, promossa dalla Regione siciliana in riferimento agli articoli 3 e 97, primo e secondo comma, della Costituzione poiché – come da costante orientamento della Corte – non può considerarsi illegittima la norma statale che, incidendo su somme iscritte in fondi statali, provveda ad una diversa utilizzazione di “risorse non impegnate o programmate” in un periodo determinato, disponendo una nuova programmazione di esse per il conseguimento di obiettivi di rilevanza strategica nazionale. Anche la questione dell'asserita violazione del principio di territorialità non può trovare accoglimento in quanto – sempre secondo l'orientamento della Corte - il criterio percentuale non ha alcun valore costituzionale e da ciò deriva che le leggi ordinarie successive possono modificare le disposizioni che disciplinano la destinazione del fondo di rotazione, anche ripartendone diversamente le risorse, ovvero non applicando nessuna percentuale di riparto.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : Articolo 1, commi 122, 123 e 124, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015). Parametri costituzionali: Articoli 3 e 97, primo e secondo comma, della Costituzione. Altri parametri e norme interposte: Accordo sottoscritto tra Governo ed i Presidenti di otto regioni meridionali.
Massima n.3	Titolo Finanza pubblica – Ricorso promosso dalla Regione siciliana – Asserita violazione del principio di leale collaborazione – non fondatezza Testo Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 123, della legge 23 dicembre 2014, n.190, promossa dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 120 della Costituzione, poiché è vero che nei confronti delle Regioni a statuto speciale si privilegia la via dell'accordo, ma è altrettanto vero che tale principio pattizio - proprio perchè non rispondente ad alcuna finalità costituzionalmente vincolata - può essere derogato dal legislatore statale in casi particolari. Inoltre, la competenza dello Stato a disciplinare il Fondo non incide in alcun modo su alcuna competenza regionale, rendendo per questo inapplicabile il principio di leale collaborazione.



	Atti oggetto del giudizio Articolo 1, comma 123 della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di stabilità 2015). Parametri costituzionali Articolo 120 della Costituzione Altri parametri e norme interposte Articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

